Dlgs riforma delle norme per la costruzione degli impianti sportivi: osservazioni ANCE in Parlamento

28 Gennaio 2021

Le Commissioni riunite Cultura e Ambiente della Camera dei Deputati e Istruzione e Lavori pubblici del Senato nell'ambito dell'esame, per il parere al Governo, dello Schema di DLgs recante "Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi" (Atto 227) hanno deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali. Al riguardo, **l'Ance** ha trasmesso alle Commissioni un proprio documento di valutazioni e proposte sul testo.

Il provvedimento è stato predisposto in base all''art. 7 della L. 86/2019 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

Per i contenuti del testo si veda la notizia "In Evidenza" del 15 gennaio u.s.

L'Associazione si è soffermata sulla norma del testo (articolo 4) che reca misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione delle procedure amministrative per l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, innovando la disciplina prevista dall'art. 1, co. 304 e 305, della L. 147/2013 e dall'art. 62 del D.L. 50/2017 (L.96/2017), oggetto di abrogazione ad opera dell'articolo 10 dello schema di decreto in esame.

In particolare, ha espresso perplessità in merito alla esclusione della realizzazione di immobili destinati all'edilizia residenziale tra i complessi immobiliari con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva – complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto – che possono essere oggetto del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Al riguardo ha evidenziato che escludere a-priori la destinazione urbanistica residenziale appare ideologico e incoerente con eventuali fabbisogni del mercato; sarebbe opportuno ammettere tutte le destinazioni urbanistiche, lasciando al Comune il diritto escluderne, eventualmente, alcune in base ai fabbisogni locali.

In merito alla previsione (comma 2) che gli immobili complementari siano realizzati nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento, ha rilevato un problema di coerenza intera al testo di legge e uno di fattibilità delle iniziative.

Sotto il primo aspetto, la previsione appare in contraddizione con il dettato della norma successiva (comma 7), nel quale viene ammessa la realizzazione di tali immobili in zone "anche non contigue"; in secondo luogo, la disposizione è in grado di limitare la fattibilità di tutte quelle iniziative che vengono localizzate in ambiti ai margini delle zone urbanizzate, per ridurne l'impatto urbanistico.

Con riguardo alla disposizione con cui si dispone che, tranne nei casi tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, per quanto attiene le opere di urbanizzazione, le società e le associazioni sportive possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori, ha rilevato come non sia chiaro se, per le opere di urbanizzazione, si ponga il rischio che si possano affidare direttamente. Al fine di chiarirne la portata, la disposizione dovrebbe essere riformulata precisando che, per quanto attiene le opere di urbanizzazione, le società procedono all'affidamento dei lavori secondo i criteri previsti dall'Unione Europea.

In allegato il Documento con il dettaglio della posizione ANCE consegnato agli atti delle Commissioni.

43308-Osservazioni impianti sportivi.pdfApri